

STATUTO

Art 1) E' costituita con sede a Formigine (Modena) un' associazione di pubblica assistenza denominata " CORPO VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO DI FORMIGINE-ONLUS" ovvero " A.V.A.P. DI FORMIGINE – ONLUS ".

L'associazione ha sede in Formigine, via S.Onofrio n.3.

Art.2) L'associazione non ha scopo di lucro, struttura democratica, le cariche associative sono elettive e gratuite come le prestazioni fornite dagli aderenti, e' apolitica ed ha finalita' esclusivamente umanitarie.

E' infatti costituita da cittadini liberamente associati nel desiderio di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

I principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce, nonche' quelli previsti dalla legge 11 agosto 1991 n.266.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) contribuire all'affermazione dei principi della solidarieta' e mutualita' con l'impegno attivo di soci anche favorendo e collaborando a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici in quei settori;
- b) collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art 3) La sua attivita' consiste quindi:

- a) nell'organizzare ed attuare il soccorso, mediante autoambulanza, ad ammalati e feriti;
- b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale in collaborazione con le strutture pubbliche cui si demandano tutte le responsabilita' che i singoli casi esigono;
- c) nell'assecondare il trasporto del sangue e del plasma ed emoderivati da/ed a strutture ospedaliere, partecipando altresì' attivamente al trasporto di organi;
- d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitarie e di prevenzione della salute nei suoi aspetti sanitari e sociali;
- e) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione con i progetti dell'A.N.P.A.S.

Sulla base delle proprie disponibilita' organizzative l'associazione si impegna anche a:

- f) organizzare i servizi di mutualità;
- g) svolgere qualsiasi altra attività direttamente connessa all'attività istituzionale.

Art 4) L'associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge 11-08-91 n.266 esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Art 5) Possono essere soci dell'Associazione AVAP Formigine tutti i cittadini che, sottoscrivendo la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'assemblea, ne fanno domanda, obbligandosi a prestare la personale attività per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- SOCI EFFETTIVI : che contribuiscono fattivamente al raggiungimento degli scopi sociali con il loro impegno personale e gratuito;
- SOCI SOSTENITORI : che partecipano al raggiungimento dei fini sociali con contributi in denaro o natura, ma non prestano attività personale;
- SOCI BENEMERITI : che hanno operato ininterrottamente per dieci anni all'interno dell'Associazione.

Il diritto di partecipare alle assemblee spetta a tutti i soci, il diritto di voto e di elezione spetta ai soli soci effettivi maggiorenni.

Art 6) Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse le attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con esse rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art 7) La qualità di socio si perde:

- a) per morosità
- b) per decadenza
- c) per esclusione

Perdono la qualifica di socio per decadenza coloro che valgono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente Art 6.

Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

Perdono la qualifica di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'assemblea stessa.

La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi.

Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta.

Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo non ha diritto alcuno al patrimonio.

Art 8) L'esercizio finanziario della "A.V.A.P. DI FORMIGINE-ONLUS" inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo compilerà il Bilancio o il rendiconto della gestione da sottoporsi alla discussione ed alla approvazione dell'Assemblea generale entro il termine massimo di 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di Enti pubblici o di Istituzioni pubbliche;
- e) da contributi di organismi internazionali ;
- f) donazioni e lasciti testamentari ;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive ;
- h) da entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'Art 5 della legge 11-08-91 n.266, pervengono all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione dei progetti.

E' assolutamente vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi di riserva o il capitale sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati unicamente alle finalità istituzionali della associazione od alle attività ad esse direttamente connesse.

Art 9) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati.

Il patrimonio deve intendersi specificatamente finalizzato in toto allo svolgimento e alla crescita dell'associazione.

Art 10) Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente,

d) il Collegio dei sindaci revisori;

e) il Collegio dei Probiviri.

I soci che risulteranno eletti non potranno compiere più di n. 2 (due) mandati consecutivi all'interno dello stesso organo dell'associazione.

Potranno, in tal caso, candidarsi per altro incarico all'interno di un diverso organo associativo od osservare minimo n.1 (uno) mandato di non candidatura ed eleggibilità.

Art 11) L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente mediante avviso da affiggere nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata.

L'assemblea si riunisce di norma una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, un verbale da trascrivere in apposito libro verbali delle assemblee.

Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

Art 12) L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguardi le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti qualunque ne sia il numero.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino a concorrenza dei posti disponibili i più anziani di servizio o in associazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo ed esclusivamente da altri soci, è quindi ammessa la rappresentanza per delega nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) ogni socio può rappresentare per delega massimo n.1 (uno) socio.
- b) non sono ammesse deleghe in bianco né deleghe rilasciate ad appartenenti organi sociali, anche se decaduti o dimissionari, ma non ancora sostituiti.
- c) La rappresentanza per delega è concessa solo per le assemblee ordinarie, mentre è vietata per quelle straordinarie.
- d) Le deleghe devono essere complete dei nomi del delegante, del delegato e dell'Assemblea cui si riferiscono.

Non può essere rilasciata una sola delega per più assemblee.

Art 13) I compiti dell'assemblea sono:

- a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12/ dell'anno precedente e quello preventivo;
- c) approvare e modificare il costo delle quote associative ed il termine ultimo di versamento;
- d) approvare le linee programmatiche dell'associazione;
- e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa,
- f) approvare e modificare il regolamento generale dell'associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti dell'associazione;
- h) eleggere il Collegio dei Sindacati revisori;
- i) eleggere il Collegio dei Proibiviri;
- j) approvare le modifiche dello Statuto;
- k) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Art 14) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti.

Spetta all'assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili alle condizioni di cui all'art.10.

IL Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere nello stesso termine esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art 15) I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art 13;
- b) eseguire i deliberati dell'assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi ivi compreso la nomina del Direttore Sanitario;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art 7;
- g) assumere il personale dipendente o stabilire rapporti di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto.

Art 16) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le deliberazioni con metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'assemblea dei soci.

Art 17) Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed un Tesoriere.

Art 18) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e può riscuotere, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Art 19) I compiti del segretario e del tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

Art 20) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni e almeno uno dei suoi componenti effettivi deve essere scelto tra i non soci; mancando la disponibilità di membri esterni si procederà alla nomina fra i soci. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Revisori dei conti elegge nel proprio seno il Presidente.

Art 21) Il Collegio dei Revisori dei conti trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio direttivo ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare All'Assemblea dei soci.

Dalle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Art 22) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere scelti anche fra i non soci.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Art 23) Il collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

Allo stesso è demandato il riesame, su ricorso dell'associato, al quale comunque spetta il ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 c.c., dei provvedimenti adottati contro di lui dagli altri Organi dell'Associazione, nonché sui ricorsi

presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.7.

Dalle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Art 24) Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo rettifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Consiglio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi entro 30 giorni.

Art 25) Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art.7 lett. b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica al Consiglio dei Probiviri ed, entro sei mesi dalla notifica, all'Autorità giudiziaria.

I provvedimenti di cui all'art. 7 lettera b) e c), sono esecutivi dal momento della notifica.

Art 26) Qualora, per decisione dell'assemblea, vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano conformi ai criteri partecipativi, nonché di questo statuto di cui sono tenute al rispetto.

Art 27) I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Art 28) In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà affidato all'A.N.P.AS. che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11/08/91 n.266 da organizzare preferibilmente sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.

Art 29) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la legge 11/08/91 n.266.